

Pubblicato il 26/07/2017

N. 08968/2017 REG.PROV.COLL.
N. 03630/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3630 del 2017, proposto da Gianluca Luisi, Francesco Mirabella, Angelo Arciglione, Nicola Monopoli, Anna Pasetti, Alba Francesca Battista, Lucio Gregoretti, Elisabetta Maschio, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Discepolo, Barbara Schiada', con domicilio eletto presso lo studio Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D'Oro n. 184/190;

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento e declaratoria dell'inadempimento del MIUR all'emanazione del regolamento di cui all' art. 2, co. 7, lett. e)

della L. 508/1999, e per l'effetto sentire dichiarare l'obbligo del Ministero ad adottare tutti i provvedimenti necessari per l'inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale L. 128/2013 utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Premesso che:

con il ricorso in epigrafe la parte ricorrente (docenti su cattedra vacante presso i conservatori di musica italiani e titolari di contratti di supplenza presso vari Conservatori) chiede che sia accertato e dichiarato l'inadempimento del MIUR all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2 comma 7 lett. e) della L. 508/1999 e chiede che il tribunale dichiari l'obbligo dell'amministrazione inadempiente di adottare tutti i provvedimenti necessari per l'inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale ex lege 128/2013 utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato, provvedendo, in caso di ulteriore

inadempimento, alla nomina di un Commissario ad acta;
al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2013/14, l'art. 19 del D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013, ha previsto che le graduatorie nazionali di cui all'art. 2 bis del D.L. 97/2004 convertito nella L. 143/2004 – ovvero costituite da docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni in data anteriore al 28.7.2005 nelle Istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato e indeterminato determinato;

Inoltre il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto, è inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato. L'inserimento in graduatoria è disposto con modalità definite con il Decreto Ministeriale n. 526 del 30.6.2014;

Considerato che:

- la graduatoria formatasi ex L. 128/2013 non rappresenta una graduatoria ad esaurimento, ma nasce come soluzione temporanea al problema del reclutamento del personale docente AFAM fino all'emanazione del regolamento di cui all' art. 2 comma 7 lettera e) della L. 508/1999;

- il regolamento sopracitato non è stato mai emanato per cui la graduatoria ex L. 128/2013 è rimasta di fatto immutata e inaccessibile per tutti coloro che, come i ricorrenti, hanno maturato il requisito dei 3 anni accademici di insegnamento, utile per l'inclusione in graduatoria, in epoca successiva al 30.6.2014;
- a tutt'oggi i ricorrenti, pur essendo in possesso dei medesimi requisiti di servizio posseduti dai docenti inclusi nella graduatoria formatasi ex L. 128/2013, vengono selezionati per l'affidamento di incarichi a tempo determinato solo su posti rimasti vacanti dopo le assegnazioni ai soggetti inclusi nelle graduatorie nazionali ex L. 143/2004 e ex L. 128/2013 mediante bandi di concorso per titoli indetti dai singoli Conservatori di Musica italiani;
- ciò ha determinato un'immotivata sperequazione rispetto a tutti coloro che hanno conseguito il requisito dell'insegnamento per 3 anni accademici nei Conservatori di Musica italiani in data antecedente il 30.6.2014;
- se è pur vero che la citata L. 128/2013 sancisce un limite temporale per l'inclusione nella graduatoria, è altresì vero che dette disposizioni sono state espressamente condizionate "all'emanazione del regolamento di cui all' art. 2 comma 7 lettera e) della L. 508/1999", come si legge all' art. 19 del D.L. 104/2013 conv. nella L. 128/2013, ovvero giustificate unicamente dall' obiettivo della prossima emanazione del regolamento dispositivo e dunque di una previsione regolamentare che avrebbe definitivamente disciplinato l'inserimento del personale docente che non fosse già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell' Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
- non essendo mai intervenuto il regolamento in oggetto, la

disposizione di cui alla L. 128/2013, da norma “tampone” si è di fatto ed illegittimamente trasformata in disciplina definitiva con conseguente preclusione per tutti i soggetti non in possesso dei requisiti dalla stessa previsti nel termine fissato, ovvero al 30.6.2014; Ritenuto pertanto che il MIUR sia tenuto alla sollecita emanazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, la cui mancata emanazione è ostativa all’inserimento dei ricorrenti in coda alla graduatoria nazionale ex L. 128/2013 utile per l’attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato; Ritenuto quindi che il ricorso sia da accogliere con l’ordine all’amministrazione di procedere nel termine di sessanta giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa del presente provvedimento all’emanazione del regolamento di cui all’art. 2, comma 7, lett e) della L. 508/1999, con l’avviso che in mancanza di tale emanazione nel termine indicato, si nomina sin d’ora il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato perché provveda, in luogo e a spese dell’amministrazione; Ritenuto che le spese del presente giudizio siano da porre a carico dell’amministrazione nella misura indicata in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al MIUR di provvedere nel termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione del presente provvedimento.

Per il caso di ulteriore inerzia del MIUR nell’emanazione del citato regolamento, nomina sin d’ora il Prefetto di Roma o un funzionario da lui delegato perché provveda, con spese da porre a carico

dell'amministrazione.

Condanna l'amministrazione inadempiente al pagamento delle spese del giudizio a favore dei ricorrenti, che liquida in euro 1500,00 (millecinquecento), oltre accessori come per legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 luglio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Emanuela Loria

IL PRESIDENTE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO